



PROVINCIA di ORISTANO

**Settore Attività Produttive
Servizio Trasporti**

REGOLAMENTO per il CONSEGUIMENTO
dell'IDONEITA' PROFESSIONALE all'ESERCIZIO dell'ATTIVITA'
di CONSULENZA per la CIRCOLAZIONE dei MEZZI di TRASPORTO

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 7 del 12 marzo 2012

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - NORME GENERALI

ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI

ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

ART. 6 - AVVISO PUBBLICO

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

ART. 9 - COMMISSIONE D'ESAME

ART. 10 - PROVA D'ESAME

ART. 11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 13 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Oristano l'esame per Ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente Regolamento.

ART. 2 — NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Settore provinciale competente.

3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Dirigente del Settore competente in relazione alle richieste degli utenti.

ART. 3 — SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della stessa Legge n. 264/91:

a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale;

c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:

- i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;

- le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

- coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- le persone interdette o in regime di fallimento;

2. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve possedere i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;
- diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;
- in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione della durata minima complessiva di 200 (duecento) ore, organizzato dalla Regione di riferimento o da altro soggetto da questa individuato, ai sensi del D.M. 127/2000;

3. i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;

4. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998:

- coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. n. 264/91 (5.9.1991);
- i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobilm Club che siamo in servizio da almeno quindici anni.

ART. 6 - AVVISO PUBBLICO

1, L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale viene fissata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2, Con l'avviso pubblico e altresì comunicato il giorno e il luogo in cui si terrà la prova d'esame ed è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.

3. L'avviso e l'elenco dei quesiti viene pubblicato nell'Albo Pretorio della Provincia per giorni 30 (trenta).

4. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

ART. 7 — DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda redatta in bollo alla Provincia di Oristano, secondo il fac-simile reperibile sul sito web della Provincia, con la quale dichiarano, ai sensi degli art. 46 — 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:

- a. generalità, residenza e cittadinanza;
- b. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;

c. il possesso dei requisiti, già elencati al precedente art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

2. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, se la domanda viene consegnata di persona. In alternativa l'istanza può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita con apposita delibera della Giunta Provinciale. In nessun caso la somma verrà restituita.

4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio competente

a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione;

b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;

c) predispone l'elenco degli ammessi, che viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Oristano per giorni 15 (quindici) consecutivi con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'esame. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

d) comunica ai candidati esclusi, con lettera raccomandata A.R., i motivi della non ammissione;

e) provvede al rilascio degli attestati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del verbale d'esame contenente l'esito delle prove.

ART. 9 — COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame, istituita con determina dirigenziale, è presieduta dal Dirigente del Settore competente, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti (3 componenti):

a. Presidente;

b. un rappresentante dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Oristano;

c. un esperto designato dalla Provincia di Oristano.

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio.

3. Per ogni membro della Commissione, e per il segretario, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione del Presidente.

5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

6. La Commissione d'esame dura in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o supplente si procede alla sostituzione, facendo comunque fede la data di prima nomina ai fini del rinnovo della Commissione.

7. A ciascun componente della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti in caso di assenza dei membri effettivi, e corrisposto un gettone di presenza pari a trenta euro, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L. 122/2010.

8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

9. Agli esami di cui al presente regolamento possono essere ammessi i residenti nel territorio della provincia di Oristano. Possono altresì essere ammessi i candidati residenti in Sardegna qualora nella loro provincia non si tengano gli esami.

ART. 10 — PROVA D'ESAME

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti discipline:

- a) **la circolazione stradale;**
- b) **il trasporto di merci;**
- c) **la navigazione;**
- d) **il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);**
- e) **il regime tributario.**

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto del programma d'esame (vedi D.M. 16/04/1996, n. 338, allegato I).

4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione utilizza di norma un software informatico che consenta la scelta casuale dei quesiti.

5. La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

6. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati idonei. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli altri membri della Commissione, viene affisso nella sede della prova d'esame e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

ART. 11 — MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'appello e all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro;

2. I candidati che si presenteranno dopo la conclusione delle procedure di identificazione non saranno ammessi alla prova;
3. Successivamente il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato insieme al segretario e a un candidato, dopo aver sorteggiato i questionari, procedono alla distribuzione ai candidati;
4. Ogni questionario contiene tre domande ciascuna con tre risposte che potranno essere:
 - tutte e tre vere;
 - due vere e una falsa;
 - una vera e due false;
 - tutte e tre false;
5. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera “V” o “F” a seconda che consideri la risposta vera o falsa;
6. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato dei termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande;
7. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:
 - Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
 - Segno X mancante;
 - Segno X apposto su entrambe le lettere “V” ed “F”;
 - Altre modalità di contrassegno diverse dal Segno X;
8. Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario pertanto, i candidati prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore;
9. Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
 - Consultare testi, fogli o manoscritti;
 - Comunicare con gli altri candidati;
 - Copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
 - Utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
 - Utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite;
 - Allontanarsi dall’aula prima del termine dell’esame;
 - Utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione;
10. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall’aula e considerati non idonei alla prova d’esame. La Commissione cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari;
11. Al candidato sono consegnati per la prova di esame i materiali per l’espletamento della stessa;
12. Per la prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro della Provincia la firma di un membro della Commissione esaminatrice e la penna fornita dall’Ente;

ART. 12 — RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Al candidato che ha superato l'esame viene rilasciato un attestato, avente validità illimitata nel tempo, che certifica l'idoneità professionale, previa consegna di una marca da bollo del valore corrente da apporre sull'attestato.

ART. 13 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente del Settore competente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Oristano segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, statutarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.